



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

MILANO

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



AVELLA CALABRO



AMANTEA



BELMONTE CALABRO



CLETO



FRUMEFREDDO
BRUZIO



LAGO



LOGGORADI



SERRA
D'AIELLO



SAN PIETRO
IN AMANTEA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA

Sede Legale Amantea C.so Umberto CAP 87032 - Tel.0982/ 4291

Sede Operativa San Pietro in Amantea 87030 L.go Santa Maria delle Grazie

Sito web istituzionale: <https://www.distrettosocialeamantea3.it/>

pec: udp.ats3amantea@asmepec.it e-mail: udp.ats3amantea@gmail.com

COMUNE DI BELMONTE CALABRO (Provincia di Cosenza)		
- 2 LUG 2020		
Prot. N.	3249	
Cat.	Class.	Fasc.

Prot. n. 168/Prov/UDP/ 30.6.2020.

Avviso di selezione, per soli titoli, volta alla selezione della figura professionale **PSICOLOGO SPECIALISTA** per la costituzione di una long list di esperti in materia per il conferimento di incarichi professionali esterni per l'attuazione del REI_RdC PON INCLUSIONE 2014/2020 a valere sull'Avviso n. 3/2016 Convenzione AV3-2016-CAL_14 - CUP I99G18000000004 - (CIG: Z282D39FCD)

FAQ N. 1

E' stato posto un quesito da parte di un aspirante candidato, la cui risposta, in quanto di interesse generale forma oggetto delle presente FAQ.

Il quesito riguarda i requisiti di partecipare alla selezione. In sostanza viene chiesto se il (mancato) possesso della partita IVA, della certificazione linguistica ed informatica siano requisiti di esclusione.

Al riguardo, eseguiti gli approfondimenti del caso, si precisa quanto segue:

- **In merito alla partita IVA la risposta è positiva** nel senso che senza il suo possesso il concorrente verrà escluso dalla selezione in quanto è la forma contrattuale che lo richiede, per cui la sua assenza altera in modo rilevante la sinallagmità del rapporto contrattuale.
- **Al contrario, il possesso delle certificazioni informatiche e/o linguistiche, non può comportare l'esclusione** atteso sarebbe gravemente alterata la natura della selezione che è rivolta, in via principale a scegliere uno psicologo, la cui idoneità professionale e competenza, deriva dai titoli abilitativi che sono la laurea specialistica e l'iscrizione all'albo professionale. Il possesso delle due certificazioni, non potrebbe comportare, tout court, l'esclusione, atteso che l'effetto preclusivo sarebbe manifestamente sproporzionato e discriminante in relazione alla prestazione fondamentale oggetto dell'avviso ed inciderebbe sull'interesse attuale alla partecipazione. Sarebbe del tutto abnorme escludere dalla selezione, in ipotesi, una persona altamente qualificata con elevati titoli professionali che non possa certificare i due requisiti, il cui possesso consente (solo) di avere attribuito il relativo punteggio, così come specificato nella scheda di autovalutazione.

IL RESPONSABILE DELL'UDP

VENA¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.